e per il servizio di assistenza alla clientela, non contiene disposizioni vincolanti che incidano direttamente sulla validità o sul contenuto di clausole contrattuali o che obblighino le parti a conformare allo stesso regolamento il contenuto del contratto, bensì si limita a stabilire le condizioni che, ove siano soddisfatte, sottraggono talune clausole contrattuali al divieto e, di conseguenza, alla nullità ipso jure contemplati dall'art. 85, nn. 1 e 2, del trattato.

RELAZIONE D'UDIENZA
nel procedimento 10/86 *

I — Gli antefatti e il procedimento

1. La società VAG France SA è un'affiliata della casa costruttrice di autoveicoli Volkswagen AG. Per conto di quest'ultima essa importa in Francia autoveicoli e prodotti delle marche VW e Audi e affida a concessionari esclusivi, nell'ambito di zone determinate, la rivendita al pubblico di autoveicoli nuovi e di pezzi di ricambio di dette marche nonché il servizio di assitenza alla clientela. Fra i concessionari vi era, dal 1975, la società Établissements Magne SA, operante in vari cantoni della circoscrizione di Angoulême.

I rapporti fra la VAG France e la Établissements Magne SA erano disciplinati da contratti a tempo determinato, stipulati di volta in volta per un anno. L'ultimo contratto di concessione fra le due parti veniva stipulato il 18 dicembre 1984 per il periodo 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1985, senza possibilità di tacita riconduzione.

In conformità alle condizioni generali di detto contratto tipo, la concessionaria si impegnava, fra l'altro, a non vendere e distribuire autoveicoli nuovi e pezzi di ricambio di concorrenti. Essa era tenuta a garantire il servizio di assistenza, compresa la garanzia, per gli autoveicoli VW-Audi, anche se questi si trovassero solo temporaneamente nella sua zona e non fossero stati venduti da essa. La concessionaria si impegnava, tenuto conto della potenzialità della sua zona e degli scopi di penetrazione nel mercato perseguiti dalla VAG France, a vendere un numero di autoveicoli nuovi corrispondente agli obiettivi quantitativi di vendita stabiliti nell'allegato del contratto di cui trattasi.

2. Il 18 gennaio 1985 veniva pubblicato nella Gazzetta ufficiale (L 15, pag. 16) il regolamento della Commissione 12 dicembre 1984, L 123/85, relativo all'applicazione dall'art. 85, n. 3, del trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela, adottato in base al regolamento del Consiglio 2 marzo 1965, n. 19, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del trattato CEE a categorie di accordi e pratiche concordate (GU 1965, pag. 533). Con il regolamento n. 123/85 la Commissione dichiarava l'art. 85, n. 1, del trattato CEE inapplicabile,

* Lingua processuale: il francese.

alle condizioni stabilite dallo stesso regolamento, agli accordi di distribuzione esclusiva nel settore degli autoveicoli.

Come emerge dalla motivazione del regolamento, la Commissione considera che i contratti di distribuzione esclusiva di autoveicoli comportano restrizioni della concorrenza e che gli obblighi menzionati negli artt. da 1 a 4 del regolamento stesso rientrano, in generale, nel divieto di cui all'art. 85, n. 1, del trattato; tuttavia, siffatte clausole possono, a talune condizioni, essere considerate razionali e indispensabili nel settore degli autoveicoli, in quanto si tratta di prodotti che richiedono a intervalli regolari, ma anche in momenti imprevedibili e in luoghi variabili, un servizio specializzato di manutenzione e riparazione, il che presuppone la cooperazione fra il costruttore e un numero limitato di distributori e di officine selezionate.

A tenore dell'art. 5, n. 2, 2° comma, del regolamento n. 123/85, qualora il distributore abbia assunto taluni obblighi (come quelli stabiliti dal contratto di cui trattasi) per migliorare la struttura della distribuzione e del servizio assistenza, l'esenzione si applica agli impegni di non vendere autoveicoli nuovi diversi da quelli della gamma contrattuale e di non concludere per essi accordi di distribuzione e di assistenza alla clientela, a condizione

« che la durata dell'accordo sia di almeno quattro anni o che il preavviso per la normale risoluzione di un accordo concluso a tempo indeterminato sia di almeno un anno per entrambe le parti, a meno che

— il fornitore sia tenuto, per legge o in forza di una convenzione particolare, a pagare una congrua indennità in caso di cessazione dell'accordo,

o

— si tratti dell'entrata di un distributore nella rete di distribuzione o della prima durata convenuta dell'accordo o della prima possibilità di risoluzione ordinaria ».

Il regolamento n. 123/85, in base al suo art. 14, è entrato in vigore il 1° luglio 1985. A norma dell'art. 7, la dichiarazione di inapplicabilità dell'art. 85, n. 1, del trattato produce effetti dal momento in cui sono state soddisfatte le condizioni del regolamento, e comunque, salvo per alcuni accordi precedenti, non prima della data della notifica. L'art. 8 dispone che per taluni precedenti accordi notificati, purché essi vengano modificati anteriormente al 1° ottobre 1985 in modo da soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento e purchè tale modifica sia comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 1985, il divieto stabilito dall'art. 85, n. 1, del trattato non si applica per il periodo anteriore alla modifica.

3. Con lettera 24 giugno 1985 la VAG France comunicava alla Établissements Magne l'intenzione di proporle un nuovo contratto, a tempo indeterminato con decorrenza 1° gennaio 1986. Riferendosi ad un notevole ritardo delle vendite effettuate dalla Établissements Magne, le quali avrebbero raggiunto il 30 aprile 1985 solo il 46,4% dell'obiettivo perseguito, la VAG France subordinava però la proposta alla condizione che l'obiettivo di vendita della Établissements Magne fosse raggiunto il 31 dicembre 1985 in una misura pari almeno alla potenzialità nazionale della rete di distribuzione. In caso contrario, essa non avrebbe proposto nuovi contratti dopo quello che sarebbe scaduto il 31 dicembre 1985.

La Établissements Magne contestava il diritto della VAG France di non rinnovare il contratto per i motivi riferiti. Essa sosteneva che il regolamento n. 123/85 aveva l'effetto di prorogare il contratto per una durata di 4 anni con preavviso e chiedeva che le venisse trasmesso un atto addizionale in tal senso.

Il 25 settembre 1985 la VAG France inviava alla Établissements Magne, con le riserve e

alle condizioni di cui sopra, il testo di un nuovo contratto di concessione a tempo indeterminato, facendo notare che esso era stato adeguato al regolamento n. 123/85 e avrebbe dovuto disciplinare i rapporti fra le parti a decorrere dal 1° ottobre 1985.

La Établissements Magne si rifiutava di firmare il nuovo contratto di concessione e chiedeva nuovamente che le venisse trasmesso un atto addizionale al contratto in vigore conformemente all'art. 5 del regolamento n. 123/85. La VAG France non ottemperava a tale richiesta.

Dal 1° gennaio 1986 cessava ogni rapporto commerciale fra la VAG France e la Établissements Magne.

4. Nel corso della controversia sui loro rapporti contrattuali, la VAG France citava la Établissements Magne dinanzi al tribunal de grande instance di Parigi.

Nell'ambito del giudizio così instaurato la VAG France sosteneva in particolare che la Établissements Magne, rifiutando l'offerta di un contratto a tempo indeterminato, aveva impedito il proseguimento dei rapporti commerciali e non poteva esigere un nuovo contratto di concessione, non avendo realizzato un volume di vendite conforme agli obiettivi contrattuali. La Etablissements Magne chiedeva invece l'adeguamento del contratto di concessione al regolamento n. 123/85, mediante l'adeguamento retroattivo della clausola relativa alla durata determinata ad un periodo di 4 anni. Essa sosteneva che la VAG France non aveva il diritto di imporle un nuovo contratto di natura diversa, e cioè a tempo indeterminato, o di avvalersi di condizioni relative ad obiettivi di vendita contrastanti con il regolamento n. 123/85.

Con sentenza 18 dicembre 1985 il tribunal de grande instance di Parigi ha deciso di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, di pronunciarsi

« sulle condizioni di applicazione del regolamento 12 dicembre 1984, n. 123/85, con riguardo al contratto concluso il 18 dicembre 1984 per la durata di un anno, dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985, senza tacita riconduzione, tra la società VAG France e la società Établissements Magne, tenuto conto delle rispettive interpretazioni delle parti ».

Per quanto riguarda le posizioni delle parti, il tribunal de grande instance rileva che

« La controversia tra le parti verte essenzialmente sul se l'entrata in vigore di detto regolamento, il 1° luglio 1985, le obblighi a modificare il contratto in corso che le vincola per adeguarlo in particolare a quanto disposto dall'art. 5, n. 2, sub 2, del regolamento circa la durata, portando quest'ultima a 4 anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto a tempo determinato, come sostiene la Établissements Magne, ovvero abbia unicamente l'effetto di rendere nulle le clausole di esclusiva e di non concorrenza e, eventualmente l'intero contratto, avuto riguardo al loro carattere determinante, fino alla scadenza dello stesso o almeno finché i contraenti abbiano concluso un nuovo accordo conforme alle norme comunitarie, come sostiene la VAG France ».

5. La sentenza del tribunal de grande instance di Parigi è stata registrata nella cancelleria della Corte il 16 gennaio 1986.

Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte: la VAG France, rappresentata dall'avv. Yann François, del foro di Parigi, la Établissements Magne, rappresentata dall'avv. Jean Threard, del foro di Parigi, e la Commis-

sione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Norbert Koch.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. A norma dell'art. 95, § 1, del regolamento di procedura, essa ha rimesso la causa alla terza sezione.

II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

1. *Osservazioni della VAG France*

La VAG France osserva che dopo la pubblicazione del regolamento n. 123/85 le modifiche che ne derivavano per i suoi contratti di concessione erano state concertate con l'associazione dei concessionari della sua rete di distribuzione, che ne aveva informato i concessionari.

A differenza di quanto avvenuto per i contratti stipulati per un anno, in futuro essa deve poter subordinare la continuazione dei rapporti commerciali alla condizione del conseguimento di risultati soddisfacenti da parte dei concessionari. Dato che il contratto precedente consentiva già di sopprimere l'esclusiva in caso di risultati insoddisfacenti, la Etablissements Magne avrebbe comunque perso l'esclusiva territoriale. La VAG France, esigendo, con lo stabilire obiettivi di vendita nella lettera 25 giugno 1985, un lavoro efficace come contropartita del monopolio territoriale del concessionario, ha agito legittimamente e non ha fatto altro che seguire la falsariga della clausola di esclusiva del contratto precedente.

In base al regolamento n. 123/85 la VAG France non era tenuta a proporre alla Établissements Magne un contratto a tempo determinato di 4 anni invece di un contratto a tempo indeterminato. Il regolamento contempla entrambe le possibilità e il contratto a tempo indeterminato con preavviso di un anno è comunque più favorevole per il concessionario della situazione precedente, cioè della durata determinata di un anno. Spetta al giudice nazionale dichiarare che a torto la Établissements Magne si è rifiutata di accettare la sua proposta, indipendentemente dal fatto che essa non ha soddisfatto le condizioni relative alla realizzazione degli obiettivi di vendita.

Il regolamento n. 123/85 non rimette in discussione la natura strettamente consensuale dei rapporti fra il concedente e il concessionario. Esso può modificare l'iniziale equilibrio contrattuale e impone pertanto una nuova e totale negoziazione dei contratti vigenti alla data della sua entrata in vigore. A tale scopo, esso fa pendere sulle parti la minaccia della nullità, totale o parziale, dei contratti in vigore: se le parti non si accordano per adeguare il contratto alle condizioni fissate dal regolamento, il contratto è colpito, salvo esenzione individuale, dalla nullità stabilita dall'art. 85, n. 2, del trattato. Tale criterio, caratteristico dei regolamenti di esenzione per categoria, fa peraltro salvo il principio delle esenzioni individuali, pur riducendo notevolmente la sfera di applicazione di queste.

Poiché in più disposizioni il regolamento n. 123/85 impone al concedente di tenere un comportamento non discriminatorio nei confronti di tutti i suoi concessionari, non sono ammissibili discussioni individuali sui termini della proposta di contratto volta a garantire un trattamento equo e identico all'intera rete del distributore.

La VAG France suggerisce pertanto di dichiarare che, in mancanza di un accordo fra le parti sulla continuazione dei rapporti contrattuali, il contratto stipulato il 18 dicembre 1984 è nullo in quanto infrange l'art. 5, n. 2, sub 2, del regolamento n.

123/85; detta nullità colpisce solo le clausole difformi dal regolamento; spetta al giudice nazionale determinare la portata e le conseguenze della nullità con riguardo al diritto nazionale; il regolamento n. 123/85 non prescrive nessun obbligo particolare a carico del concedente, che è libero di proporre disposizioni idonee a rendere il contratto di concessione conforme al regolamento e non è responsabile della rescissione del contratto qualora il concessionario rifiuti la sua proposta.

2. *Osservazioni della Établissements Magne*

Ad avviso della Établissements Magne, l'armonizzazione, a norma degli artt. 7 e 8 del regolamento n. 123/85, dei contratti di concessione esclusiva alle condizioni stabilite dal regolamento anteriormente al 1° luglio e eventualmente al 1° ottobre 1985 costituisce il necessario presupposto della conservazione di detti contratti. A tenore dell'art. 5, le condizioni del contratto non devono essere discriminatorie e devono attenuare la dipendenza economica del concessionario. Dato che gli obblighi che il concessionario deve assumere, in forza dell'art. 5, n. 1, erano già contemplati nella fattispecie dalle condizioni generali del contratto, l'obbligo di modificare il contratto nel termine prescritto dal regolamento incombeva unicamente alla VAG France, la quale ha rifiutato l'adeguamento di cui trattasi.

Trattandosi di un contratto a tempo determinato, la durata minima è di 4 anni a norma dell'art. 5, n. 2, sub 2. Il contratto avrebbe potuto fruire dell'esenzione dopo il 1° luglio 1985 solo qualora la VAG France avesse accettato di includervi una clausola che ne portasse la durata a 4 anni.

Con piena cognizione di causa la VAG France ha stipulato, nel dicembre 1984, un contratto a tempo determinato, mentre avrebbe potuto optare per un contratto a tempo indeterminato. Infatti, come tutti i costruttori europei, essa ha partecipato alla concertazione con la Commissione svoltasi prima dell'elaborazione del regolamento n. 123/85, e conosceva le modalità di applicazione di detto regolamento all'atto della firma del contratto avvenuta il 18 dicembre 1984. La VAG France non ha pertanto il diritto di imporre ai suoi concessionari, unilateralmente e in spregio della libertà contrattuale, un contratto di altro tipo e di altra natura, cioè un contratto a tempo indeterminato.

Non essendo stato adeguato nei termini, il contratto di concessione esclusiva fra le parti è divenuto nullo. Nella fattispecie, il mantenimento della concessione esclusiva dipende interamente dalla modifica della clausola sulla durata del contratto; la Établissements Magne ha d'altronde chiesto l'adeguamento del contratto di cui trattasi a tutte le condizioni stabilite dall'art. 5 del regolamento n. 123/85. Poiché tali condizioni non sono soddisfatte, si deve negare l'esenzione per l'intero contratto.

La nullità ipso iure, in seguito alla mancanza di adeguamento, è la conseguenza del comportamento unilaterale della VAG France, la quale poteva evitarla con un semplice atto addizionale al contratto.

La Établissements Magne conclude quindi che a seguito dell'entrata in vigore del regolamento n. 123/85 il concedente era tenuto a modificare le clausole del contratto vigente, senza modificarne la natura, al fine di adeguarlo alle condizioni stabilite dal regolamento n. 123/85, e in particolare a quella relativa alla durata. Rifiutando detto adeguamento, la VAG France ha deliberatamente impedito l'applicazione dell'esenzione ex art. 85, n. 3, del trattato, il che ha com-

portato la nullità ipso iure dell'intero contratto il 1° luglio 1985. Il regolamento non aveva l'effetto di caducare il contratto in vigore e pertanto non esigeva la stipulazione di un diverso contratto.

3. *Osservazioni della Commissione*

La Commissione rileva che il regolamento n. 123/85 non ha, in nessuna delle sue disposizioni, modificato direttamente il contenuto dei contratti. Esso si è limitato a stabilire le condizioni cui è subordinata l'esenzione senza intervenire direttamente nel contenuto di un contratto. I diritti contrattuali di uno dei contraenti menzionati nell'art. 5, n. 2, sub 1-3, che costituiscono un presupposto dell'esenzione, possono essere creati solo con un concorso di volontà e con un accordo contrattuale delle parti.

Il regolamento n. 123/85 non disciplina esaurientemente le possibilità di esenzione per gli accordi di distribuzione esclusiva e selettiva di autoveicoli. Esso mette semplicemente a disposizione delle imprese un quadro per la determinazione del contenuto di detti contratti, esentando ex lege taluni contratti. Tuttavia non esclude né l'applicazione dei regolamenti nn. 1983/83 e 1984/83, né l'esenzione individuale di clausole maggiormente restrittive della concorrenza.

Il regolamento n. 123/85 non attribuisce a nessun contraente il diritto di obbligare la controparte ad adeguare un contratto alle condizioni dello stesso regolamento. Spetta alle imprese decidere circa il contenuto dei loro accordi e scegliere fra le varie possibilità di esenzione per gli accordi restrittivi della concorrenza. La Commissione può applicare le sanzioni contemplate per il divieto stabilito dall'art. 85, n. 1, solo qualora consideri inammissibili gli effetti negativi di un accordo restrittivo della concorrenza, tenuto conto delle circostanze specifiche. Il regolamento n. 123/85 mira a salvaguardare l'esistenza di una concorrenza effettiva e non a tutelare il concessionario, che pertanto non può affatto ricavarne garanzie dirette di tutela nei confronti del concedente. La questione se un contraente possa far valere nei confronti dell'altro il diritto all'adeguamento del contratto alle condizioni cui è subordinata l'esenzione o possa chiedere il risarcimento dei danni per violazione del contratto nel caso in cui venga negato detto adeguamento pertiene al diritto privato nazionale degli Stati membri. Detto diritto può imporre ad una parte l'obbligo di presentare autorizzazioni necessarie anche non menzionate nel contratto.

Il regolamento n. 123/85 non osta a che il costruttore o il fornitore di autoveicoli imponga condizioni contrattuali diverse o sostituisca al contratto precedente uno di natura diversa. In proposito l'applicazione dell'art. 86 del trattato CEE può essere presa in considerazione solo qualora il costruttore o il fornitore abusi in tal modo di una posizione dominante rispetto al concessionario. Inoltre, si possono applicare norme nazionali che tutelano il concessionario.

Il regolamento n. 123/85 si può applicare solo agli accordi che comportano un impegno esclusivo, ai sensi dell'art. 1 dello stesso, che costituisce una condizione indispensabile per l'applicazione dell'esenzione per categoria.

U. Everling
giudice relatore